II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1991

che ingiunge al governo francese di sospendere il versamento a favore di Pari Mutuel Urbain (PMU) degli aiuti definiti in appresso cui ha dato esecuzione in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(92/35/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue :

(1) Con lettera del 27 luglio 1989 la Commissione ha invitato le autorità francesi a presentare osservazioni sui presunti aiuti di Stato concessi a favore di PMU e di fornire tutte le informazioni necessarie alla Commissione per valutare tali misure alla luce degli articoli 92 e 93 del trattato ed ha inoltre ricordato alle autorità francesi che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, la Commissione deve essere informata dei progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti in tempo utile perché possa pronunciarsi al riguardo.

(2) Con lettera del 23 agosto 1989 le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di prorogare di un mese il termine fissato per la risposta e la Commissione ha dato il proprio consenso con telex del 29 agosto 1989.

(3) Le autorità francesi hanno risposto con lettera dell'11 ottobre 1989 e il 6 novembre 1990 si è tenuta una riunione tra la Commissione e le autorità francesi per discutere su dette misure.

(4) Con lettera dell'11 gennaio 1991, la Commissione ha informato le autorità francesi della sua decisione di avviare il procedimento previsto all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato nei confronti di sette aiuti concessi a favore di PMU. La Commissione ha chiesto al governo francese di presentare osservazioni in merito a dette misure entro il termine di due mesi ed ha inoltre chiesto che le venissero fornite tutte le informazioni necessarie per poter calcolare l'ammontare esatto di detti aiuti e che fossero precisati i periodi di erogazione dei medesimi.

(5) Le autorità francesi hanno risposto con lettera del 12 aprile 1991. La risposta non conteneva tutte le informazioni necessarie per determinare l'ammontare esatto degli aiuti, né la durata dell'erogazione dei medesimi, né tantomeno informazioni sufficienti affinché la Commissione potesse valutare la compatibilità delle misure con il mercato interno.

(6) In base alle informazioni attualmente a disposizione della Commissione tre dei sette aiuti sarebbero stati concessi solo in passato mentre gli altri quattro avrebbero carattere continuativo. Tra questi quattro aiuti l'esenzione dall'imposta sulle società non ha attualmente alcun effetto finanziario a causa della situazione deficitaria di PMU e dei suoi membri.

(7) I tre aiuti tuttora in vigore sarebbero i seguenti :

Agevolazioni di tesoreria

Le risorse finanziarie di PMU sono aumentate a scapito dello Stato francese, il quale ha consentito al medesimo di differire temporaneamente alcune imposte sulle scommesse relative alle corse di cavalli. Ciò consente a PMU di percepire interessi notevoli durante il periodo supplementare in cui

dette somme permangono nella tesoreria del medesimo. Le agevolazioni di tesoreria sono iniziate nel 1980 e nel 1982 è stato concesso un prolungamento del periodo di dilazione per il versamento di detti tributi.

Esonero dalla regola del differimento di un mese nella detrazione dell'IVA

Detto esonero consente a PMU di detrarre immediatamente l'IVA pagata ai fornitori, contrariamente alla norma in base alla quale l'IVA può essere detratta solo un mese dopo, il che consente a PMU di beneficiare di interessi supplementari a scapito dello Stato francese.

Esonero dal contributo per l'edilizia sociale

Il PMU è un gruppo di interesse economico composto da dieci membri, che sono società per corse di cavalli. Dette imprese sono assimilate agli enti agricoli professionali, i quali sono esenti dall'obbligo di versare il contributo per l'edilizia sociale commisurato alla massa salariale. PMU si trova così esentato da detto contributo benché non svolga un'attività agricola.

(8) *Il mercato comunitario delle scommesse sulle corse e dei servizi connessi*

È difficile, in generale, disporre di statistiche per le attività del settore terziario e lo è in modo particolare nel caso delle scommesse sulle corse e dei servizi connessi. Le informazioni sottoriportate sono tuttavia sufficienti, secondo la Commissione, a dimostrare che nel settore delle scommesse sulle corse e dei servizi connessi esistono scambi internazionali e concorrenza; che il PMU e un numero ristretto di concorrenti partecipano a tali scambi, che sono in aumento; e che le scommesse al libro o al totalizzatore non possono essere considerate come mercati separati indipendenti nello sviluppo e nel loro funzionamento. La Commissione ritiene pertanto che, nonostante la difficoltà di ottenere statistiche precise sugli scambi nel settore, sussistano le condizioni necessarie per motivare la sua decisione, secondo quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza pronunziata nelle cause congiunte 296/82 e 318/82 (Leeuwarder) (1).

Composizione del mercato, concorrenza e scambi internazionali

Le scommesse sulle corse sono lecite ed esistono in tutti gli Stati membri ad eccezione del Lussemburgo. In quest'ultimo paese una società multinazionale di scommesse aveva ottenuto il permesso di aprire un'agenzia ippica, ma l'iniziativa non si è concretizzata.

Esistono due tipi di scommesse: le scommesse al libro dove le poste degli scommettitori sono depositate presso il bookmaker, il quale può esporsi a un rischio finanziario che dipende dall'ammontare esatto delle poste versate e dal risultato della corsa, oppure le scommesse al totalizzatore, dove le poste sono raggruppate e le vincite consistono in una percentuale calcolata sull'ammontare delle poste versate, senza alcun rischio finanziario per l'operatore che gestisce il sistema di scommesse. Un abile bookmaker, può, giocando sulle quote da lui stesso proposte sulle scommesse, ridurre notevolmente e persino eliminare completamente il proprio rischio finanziario.

La forma di scommesse più comune è quella al totalizzatore, ammessa e praticata in undici Stati membri. In Belgio, Germania, Irlanda, Italia e Regno Unito sono inoltre ammesse anche le scommesse al libro.

Nel 1989 il totale delle poste relative alle scommesse sulle corse è ammontato a 14 570 milioni di ECU. I due maggiori mercati nazionali sono quelli del Regno Unito e della Francia, con un totale pari rispettivamente a 8 042 e a 4 556 milioni di ECU. Il terzo mercato nazionale per importanza è quello della Germania (516 milioni di ECU), seguito dall'Italia (444 milioni di ECU), dall'Irlanda (407 milioni di ECU) e dal Belgio (381 milioni di ECU). Nel Regno Unito il tipo di scommesse predominante è quello al libro, dove rappresenta oltre il 96 % dell'ammontare delle poste. In Francia è ammessa solo la forma al totalizzatore, quindi per definizione le scommesse al totalizzatore rappresentano il 100 % dell'ammontare delle poste.

Ladbroke

Nel Regno Unito le maggiori società che gestiscono corse di cavalli sono Ladbroke, Brent-Walker e Corals, con quote di mercato rispettive del 25 %, 20 % e 12 % circa. Si tratta in tutti i casi di persone giuridiche che pagano le normali imposte sulle società oltre alle imposte speciali sulle scommesse, caratteristica comune a tutti gli Stati membri. Ladbroke è la società più attiva sul piano internazionale e possiede uffici in Irlanda, Belgio, Germania, Italia, Spagna e Paesi Bassi.

(1) *Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1985, pag. 809.

Ladbroke possiede 50 ricevitorie in Irlanda ed oltre 900 agenzie in Belgio, dove assume la posizione di « leader » del mercato, con una quota stimata ad oltre il 41 %. Al secondo posto, con una quota di mercato di circa il 16 %, si trova il PMU Belge un'organizzazione distinta da PMU (Francia), ma che opera in base allo stesso sistema delle scommesse al totalizzatore. Al terzo posto vi è la società Tiercé Franco Belge, di proprietà di Corals, con una quota di mercato del 13 %. Ladbroke e Corals operano dunque entrambe sul mercato belga.

Nei Paesi Bassi, Ladbroke detiene attualmente il monopolio di Stato delle scommesse al totalizzatore, ottenuto in seguito ad aggiudicazione da parte delle autorità olandesi nel 1986. Alla fine del 1990 Ladbroke ha cercato di rinegoziare il contratto (Stichting Nederlandse Draf — en Rensport) con le competenti autorità olandesi, rappresentate dalla NDR. Nel corso di dette trattative alcuni rappresentanti dell'NDR, accompagnati da rappresentanti del PMU, hanno ispezionato una serie di agenzie di proprietà di Ladbroke. Il 28 marzo 1991 Ladbroke ha comunicato con un preavviso di sei mesi la propria intenzione di porre fine al contratto. In seguito sia Ladbroke che PMU e alcune altre imprese sono state invitate a presentare offerte per la fornitura di un sistema di totalizzatore computerizzato. Il 25 maggio 1991 le autorità olandesi competenti (NDR) hanno pubblicato una dichiarazione stampa in cui annunciavano il prossimo acquisto di un sistema di totalizzatore americano. È evidente che Ladbroke opera attualmente sul mercato olandese dove si è trovato in concorrenza con PMU.

PMU

In Francia, PMU detiene per legge il monopolio di tutte le scommesse al di fuori degli ippodromi (« off-course »), le quali rappresentano circa l'85 % del mercato francese mentre il rimanente 15 % è rappresentato dalle scommesse presso gli ippodromi stessi (« on-course »), organizzate principalmente da PMU ma anche da singole imprese che gestiscono corse di cavalli e che accettano scommesse sulle proprie gare.

Sebbene solo negli ultimi anni abbia attivamente cercato di aumentare la propria attività e il proprio giro d'affari sui mercati delle scommesse e dei servizi connessi al di fuori del territorio francese, in base alla legge del 21 dicembre 1964, PMU è fin da tale anno l'unico ente autorizzato in Francia ad accettare scommesse dall'estero sulle corse francesi e a collocare le poste di scommettitori francesi sulle corse che si svolgono all'estero.

In forma diretta o indiretta, tramite alcune società commerciali quali Pari Mutuel International (PMI) di cui detiene il 77,5 % del capitale azionario, PMU è attivamente impegnato nell'esportazione di scommesse e dei servizi connessi sui mercati competitivi di altri Stati membri e al di fuori del territorio comunitario. Detto obiettivo è chiaramente specificato all'articolo 3 dello statuto di PMI.

Nel corso degli anni '80, nell'ambito del proprio mercato interno protetto, PMU ha potuto dotarsi, grazie agli aiuti accordatigli dallo Stato francese, di un sofisticato sistema computerizzato per l'accettazione di scommesse tanto « on course » che « off course ». Contemporaneamente ha sviluppato le competenze e le tecniche necessarie per le riprese televisive delle corse di cavalli che si svolgono in Francia e le trasmissioni in diretta nelle ricevitorie ed altre agenzie per mezzo di collegamenti via satellite e di attrezzature computerizzate. Detto sistema consente di fornire in sovraimpressione alle immagini informazioni sullo stato fisico dei cavalli, nonché sui pronostici relativi ai risultati delle gare. Questo tipo di informazione è indispensabile per le imprese che gestiscono le corse e che vogliono rimanere competitive soddisfacendo le esigenze dello scommettitore moderno. Ladbroke, in collaborazione con altre importanti società che gestiscono le scommesse nel Regno Unito, ha sviluppato sistemi analoghi per trasmettere immagini e commenti relativi alle corse di cavalli nel Regno Unito.

PMU opera sul mercato belga in vari modi.

Tramite la sua affiliata PMI, PMU ha costituito in Belgio il 26 maggio 1989 una nuova società controllata, denominata Pari Mutuel Belge (abbreviata in PMB) con l'obiettivo, fra l'altro, di occuparsi dell'organizzazione e della gestione di tutte le forme di scommesse consentite dalla legge sul territorio belga. Il 99,98 % del capitale azionario di PMB appartiene a PMI.

Inoltre PMU partecipa al progetto di una joint-venture denominata Groupement Hippodromes Wallons per la costruzione di due nuovi ippodromi nella regione vallona del Belgio. PMU fornirà la tecnologia necessaria e la competenza tecnica per l'accettazione delle scommesse « off-course » sia per le corse belghe che per quelle francesi. Nell'ambito della prestazione di detti servizi PMU trasmetterà in Belgio le immagini e le telecronache delle corse francesi. Tale progetto comporta un investimento da parte di PMU di parecchie centinaia di milioni di franchi belgi.

Dal 20 marzo 1991 le agenzie ippiche di PMU ubicate a Parigi e nella Francia nordorientale possono accettare scommesse sulle corse belghe il primo e il terzo mercoledì di ogni mese. L'accordo in materia è stato siglato tra le due organizzazioni il 25 maggio 1990 ed è diventato legalmente applicabile in Francia in base al decreto 91-118 del 31 gennaio 1991.

In base a detta intesa le puntate degli scommettitori in Francia vengono raggruppate con quelle degli scommettitori in Belgio in modo da formare una sola « poule » per il totalizzatore. Le vincite vengono pagate agli scommettitori, al netto della trattenuta fiscale, sia da PMU che da PMB. Per le prime tre gare le poste versate dagli scommettitori francesi hanno superato quelle puntate in Belgio, rappresentando una media del 54-60 % del totale delle poste. Sempre in base alle prime tre gare, la media delle puntate degli scommettitori francesi ammonta a circa 2,3 milioni di FF per gara, vale a dire a circa 14 milioni di FB, il che corrisponde ad un giro di affari annuo di 336 milioni di FB.

Sebbene detta cifra non rappresenti che una quota minima (intorno al 2 %) del giro d'affari complessivo del mercato belga delle scommesse, pari a 381 milioni di ECU, va tenuto presente che si tratta di un'estrapolazione basata su tre sole gare. A mano a mano che il pubblico francese prenderà coscienza dell'interesse delle scommesse sulle corse ippiche in Belgio e con l'estendersi dell'area di attività di PMU ad altre regioni della Francia, tali cifre sono molto probabilmente destinate ad aumentare.

L'interesse di tale accordo non risiede soltanto nella riprova dell'esistenza di un'attività internazionale da parte di PMU, ma nell'esempio che offre del tipo di accordi di cooperazione che PMU desidera stabilire con organizzazioni analoghe negli Stati membri della Comunità. In particolare, PMU intende costituire le strutture per l'accettazione, negli Stati membri al di fuori della Francia, di scommesse sulle corse di cavalli che si svolgono in Francia.

In tal modo PMU entrerà in concorrenza diretta con Ladbroke. Per esempio, il 95 % del giro d'affari di Ladbroke Belgium è costituito dall'accettazione di scommesse sui risultati delle corse di cavalli che si svolgono in Francia. Allo stesso modo in Germania circa il 40 % delle poste versate riguarda i risultati delle corse francesi. PMU cerca di assicurarsi una parte di questi mercati, utilizzando il ricavato per espandere le attività ippiche in Francia.

Un altro esempio della concorrenza tra PMU e Ladbroke è fornito dalla denuncia presentata da PMU all'autorità giudiziaria in Belgio, in merito all'accettazione di scommesse su corse francesi in territorio belga. In detta denuncia PMU ha sostenuto di perdere parte del mercato a vantaggio di Ladbroke poiché gli scommettitori residenti nelle regioni di frontiera tanto in Belgio che in Francia trasmettono le loro scommesse per telefono. La Commissione non dispone di cifre che indichino il volume delle scommesse telefoniche che, abbinate all'addebito su carta di credito, permettono di effettuare le puntate sia nel proprio paese che all'estero. Questa pratica sarebbe, a quanto pare, in aumento. In ogni modo quest'attività, che certamente esiste, non sembra rappresentare che un'esigua frazione del volume totale delle scommesse.

Un altro esempio di « telescommessa » è rappresentato dal servizio « minitel », un sistema di televideo che permette allo scommettitore di recevere a casa propria, su un normale televisore, le informazioni relative alle scommesse sulle corse e di effettuare le puntate sia attraverso il servizio televisivo che per telefono. L'uso del « minitel » per le scommesse è abbastanza comune in Francia. Il servizio « minitel » fornito in Francia da PMU viene ora pubblicizzato e commercializzato anche in Belgio, manifestamente con l'obiettivo di incentivare gli scommettitori belgi a fare le loro scommesse sulle corse francesi servendosi dei servizi offerti da PMU invece che di quelli offerti da altri agenti operanti sul mercato belga. PMU entra così in concorrenza con gli altri operatori sul mercato belga, il che conferma che esiste un'incidenza sugli scambi intracomunitari.

Un ultimo esempio di concorrenza tra PMU e Ladbroke in territorio belga e di esportazione di servizi da parte di PMU in Belgio è offerto dalla denuncia presentata da Ladbroke per contestare il rifiuto da parte di PMU di fornirgli immagini e cronache televisive sulle corse francesi per utilizzare in collegamento con le scommesse « off-course ». PMU ha dichiarato che intende fornire immagini e telecronache nell'ambito del suo contratto di joint-venture con il Groupement Hippodromes Wallons. La Commissione sta conducendo un'inchiesta a tal proposito.

In Germania, tramite PMI e il suo agente per la Germania, Deutscher Sportverlag, PMU vende ai bookmakers tedeschi immagini televisive e telecronache sulle corse francesi. Tenendo conto dei prezzi di listino per i servizi a pagamento, nonché del numero degli utenti, la Commissione valuta che il giro di affari realizzato da PMU in Germania si aggiri attorno a 1 milione di ECU.

La Commissione sta inoltre esaminando un'altra denuncia relativa al rifiuto da parte di PMU di vendere detto servizio televisivo all'ufficio di Ladbroke ubicato in Germania. Nell'ambito di detta denuncia la Commissione è venuta a conoscenza della sentenza Hellmund emessa dal tribunale di Saarbrücken. La causa riguardava il rifiuto da parte di PMU e del Deutscher Sportverlag di vendere i servizi in diretta delle corse francesi, nonché le apparecchiature di decodificazione necessarie per ricevere le immagini e l'audio televisivi. Il tribunale tedesco, ritenendo il servizio televisivo come indispensabile all'attività del bookmaker, ha intimato a PMU e alla Deutscher Sportverlag di vendere le immagini e l'audio televisivi al bookmaker tedesco.

La Commissione attribuisce un'importanza particolare alla sentenza pronunziata dal tribunale di Saarbrücken, poiché ha messo in evidenza non solo l'esistenza delle attività di PMU in Germania, ma anche l'importanza fondamentale che le immagini in diretta e le telecronache rivestono per l'attività del bookmaker.

In Svizzera, a partire dal 14 aprile 1991 sono entrate in funzione 50 agenzie ippiche di PMU per l'accettazione di scommesse sulle corse francesi. Il

contratto per la fornitura di detto servizio è stato ottenuto dal PMU francese, inizialmente in diretta concorrenza con Ladbroke. Benché la Svizzera non sia uno Stato membro della Comunità, in base alla giurisprudenza della Corte di cui alla sentenza Tubemeuse (causa C 142/87) (1), la Commissione tiene conto di quest'informazione che considera pertinente, poiché le operazioni condotte da PMU in Svizzera possono rafforzare la sua posizione nei mercati e negli scambi intracomunitari. Questo fatto offre una riprova della concorrenza generale esistente tra le due società nel settore delle scommesse e dei servizi connessi ed è un ulteriore esempio delle attività di esportazione di PMU.

Le attività di esportazione e gli obiettivi di PMU non sono d'altronde oggetto di alcun segreto. Le autorità francesi ne hanno data conferma mentre, in una conferenza stampa pubblica svoltasi il 30 gennaio 1991, il presidente di PMU ha chiaramente illustrato gli obiettivi della politica adottata dall'impresa per l'esportazione delle proprie competenze tecniche nel campo della registrazione e dell'elaborazione computerizzata delle scommesse « off-course », in modo da poter competere a livello internazionale.

Le conclusioni che la Commissione deve trarre da questo lungo elenco di osservazioni sono le seguenti : PMU partecipa direttamente o indirettamente agli scambi intracomunitari ; PMU conduce una politica attiva volta all'espansione delle proprie esportazioni ed è, attualmente, una delle più importanti imprese di scommesse esistenti sul mercato. Le informazioni di cui sopra dimostrano inoltre che esistono nella Comunità scambi internazionali e concorrenza nelle prestazioni di servizi relativi alle scommesse, che la concorrenza nel mercato internazionale è in costante aumento poiché i principali operatori del settore cercano di consolidare o di espandere la loro quota di mercato, tanto più che, in seguito ai notevoli progressi compiuti nel moderno sistema delle telecomunicazioni e dell'informatica, si assiste al crollo delle barriere tra i vari mercati nazionali.

La Commissione sottolinea inoltre che PMU occupa una posizione privilegiata nell'ambito di detta concorrenza poiché detiene un effettivo monopolio, protetto dalla legge, nel secondo mercato nazionale della Comunità.

(9) La Commissione osserva che la Corte nella causa Philip Morris (causa 730/79) (2) ha enunciato il criterio per determinare l'esistenza di una distorsione di concorrenza e di ripercussioni sul commercio intracomunitario, in questi termini :

« Quando un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi vanno considerati influenzati dall'aiuto. »

I paragrafi precedenti hanno dimostrato l'esistenza della concessione di un aiuto di Stato e la presenza di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari. La Commissione deve quindi considerare soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.

Stando così le cose, sussistono necessariamente le condizioni di una notifica preventiva ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, il cui disposto deve avere un campo di applicazione più esteso di quello dell'articolo 92, paragrafo 1. Se così non fosse si troverebbe sminuita e compromessa la capacità della Commissione di valutare la compatibilità degli aiuti. La Corte ha costantemente sostenuto un'impostazione di questo tipo.

I suddetti aiuti devono pertanto essere considerati illegali in quanto sono stati posti in esecuzione senza essere stati preliminarmente notificati alla Commissione allo stadio di progetto, in violazione delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3.

(10) Per i motivi suesposti, e conformemente a quanto statuito dalla Corte nella sentenza del 14 febbraio 1990 nella causa C 301/87 (Boussac) (3), in caso di violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 la Commissione può adottare una decisione provvisoria con la quale ingiungere allo Stato francese di sospendere immediatamente il versamento dell'aiuto destinato alle imprese e di fornire tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari a valutare la compatibilità degli aiuti con il mercato comune.

Inoltre, secondo la giurisprudenza citata, qualora lo Stato francese non si conformi alla presente decisione e non sospenda l'applicazione del regime nonché il versamento dell'aiuto in causa, la Commissione, senza sospendere l'esame di merito, può adire direttamente la Corte di giustizia per far dichiarare la violazione, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, secondo comma.

(11) In considerazione dell'efficacia diretta delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 (4) e dell'obbligo chiaro ed incondizionato di sospendere immediatamente il versamento dell'aiuto in causa, la presente decisione deve esplicare pienamente i suoi effetti nell'ordinamento giuridico francese. La Commissione ricorda a questo proposito che in base alla

(1) *Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1990 I, pag. 961.
(2) *Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1980, pag. 2676.
(3) *Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1990 I, pag. 307.
(4) Vedi sentenze del 19 giugno 1973 nella causa 77/72, Capolongo *(Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1973, pag. 611), dell'11 dicembre 1973 nella causa 120/73, Lorenz *(Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1973, pag. 1471) e del 22 marzo 1977 nella causa 78/76, Steinicke *(Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1977, pag. 595).

giurisprudenza della Corte non solo i giudici nazionali, ma anche le amministrazioni nazionali, comprese le amministrazioni comunali o regionali, sono tenuti ad attuare le disposizioni comunitarie disapplicando le norme nazionali eventualmente contrastanti (1).

(12) La Commissione ha inoltre già iniziato nei confronti di detti aiuti il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, ritenendoli, in base alle informazioni di cui dispone, incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, vista l'impossibilità nella fase attuale di applicare le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 92.

A questo proposito la Commissione fa presente, in caso di successiva decisione finale negativa in merito agli aiuti in questione, e essa può esigere il rimborso dell'aiuto incompatibile versato in violazione delle norme di procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 (2). La soppressione di tali aiuti implica l'obbligo di rimborsarli, conformemente alle procedure e alle disposizioni della legislazione francese, ed in particolare alle norme in materia di interessi di mora sui crediti dello Stato, decorrenti dalla data di erogazione degli aiuti illegali in questione. La misura si impone per ripristinare la situazione precedente (3), eliminando tutti i vantaggi finanziari di cui le imprese beneficiarie avessero indebitamente fruito dalla data del versamento degli aiuti illegali.

(13) Con lettera del 24 aprile 1991 la Commissione ha chiesto al governo francese di confermare la sospensione dei tre aiuti in questione in ottemperanza all'obbligo ad esso incombente in forza dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE nonché di confermare la sua posizione entro un termine di cinque giorni lavorativi. Con telefax del 30 aprile 1991 le autorità francesi hanno informato la Commissione della mancata sospensione del versamento di detti aiuti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo francese è tenuto a sospendere immediatamente il versamento dei seguenti aiuti:

— agevolazioni di tesoreria in base alle quali PMU è autorizzato temporaneamente al versamento differito delle imposte statali sulle scommesse relative alle corse gestite dal PMU;

— esonero della regola del differimento di un mese nella detrazione dell'IVA;

— esonero dal versamento del contributo per l'edilizia sociale a carico dei datori di lavoro applicabile alla massa salariale,

concessi in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 e a comunicare alla Commissione, entro il termine di quindici giorni, le misure adottate per conformarsi alla presente decisione.

Articolo 2

Il governo francese è tenuto a fornire, entre il termine di trenta giorni a decorrere dalla notifica della presente decisione, tutte le informazioni utili per la valutazione degli aiuti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1991.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) Vedi sentenze del 9 marzo 1978 nella causa 166/77, Simmenthal *(Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1978, pag. 629) e del 22 giugno 1989 nella causa 103/88, Costanzo (non ancora pubblicata).

(2) Vedi sentenze del 12 luglio 1973 nella causa 70/72, Kohlegesetz *(Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1973, pag. 813) e del 24 febbraio 1987 nella causa 310/85, Deufil *(Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1987, pag. 901). Vedi anche comunicazione della GU n. C 318 del 24. 11. 1983, pag. 3.

(3) Vedi sentenza del 21 marzo 1990 nella causa C 142/87, Tubemeuse (non ancora pubblicata).